

TABACCO (lire per quintale)	Prezzi Massimi 2001
Flue cured	58.115
Light aircured	45.615
Dark air cured	45.220
Fire cured	54.450
Sun cured	45.845

VIVAI (lire per ogni soggetto)	Prezzi Massimi 2001
Astoni di piante da frutto	4.000
Astoni di piante di pioppi	3.000
Piantine di olivo	6.000
Vivai di viti:	
<i>barbatelle</i>	2.500
<i>Talee di viti porta innesto</i>	200

01A2965

DECRETO 28 febbraio 2001.

Ulteriori misure di gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA**

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 maggio 1996, con il quale si affida al locale consorzio - CO.GE.VO. - la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1998;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 31 ottobre 2000, recante la «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2000 recante la «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel compartimento marittimo di Ancona»;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Viste le proposte formulate dal CO.GE.VO. di Ancona con nota in data 12 febbraio 2001, circa la richiesta di modificazione delle misure tecniche di gestione;

Tenuto conto che il prodotto raccolto dalla vongolaria deve essere separato con setacci costituiti da toncini la cui distanza, così come richiesto, non sia inferiore ad 11 millimetri, oppure da lamiera perforata avente fori di diametro non inferiore a 21 millimetri e che tali dimensioni sono compatibili con le pertinenti disposizioni sulle caratteristiche generali delle draghe idrauliche di cui all'allegato D del surrichiamato decreto ministeriale 21 luglio 1998;